GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 | ROMA — LUNEDÌ 1° DICEMBRE | NUM. 283

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. ***si compiacque nominare nell' Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:***

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 9 novembre 1890:

A grand'uffiziale:

Bonelli comm. Domenico, procuratore generale di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreto del 13 novembre 1890:

A cavaliere:

Omodei Zorini cav. Enrico, archivista di 1a classe nel Ministero delle Finanze, collocato a riposo per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

Con decreto del 16 novembre 1890:

A cavaliere:

Carnevale-Arella cav. Ambrogio, ragioniere geometra principale del Genio di 1a classe, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici:

Con decreto del 16 novembre 1890:

A commendatore:

Marzocchi comm. Giulio, ispettore di 2a classe nel Corpo del Genio civile, collocato a riposo.

MINISTERO DELL'INTERNO

1890.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 5

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Attesochè le serie cautele dalle quali nei vari Stati dell'Impero Germanico è regolato lo smercio delle carni suine, offrono piena garanzia intorno alla salubrità delle medesime;

Vista la legge 22 dicembre 1888, N. 5849 (Serie 3a), sulla tutela della igiene e della sanità pubblica;

DECRETA

Le carni suine salate, affumicate od in altro modo preparate per la conservazione provenienti dalla Germania, potranno essere introdotte nel Regno semprechè siano accompagnate da un certificato dalle competenti autorità estere, comprovante che le dette carni furono sottoposte ad ispezione sanitaria e riconosciute sane.

I signori Prefetti, gli uffici di porto e le autorità doganali del Regno sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, 29 novembre 1890.

Pel Ministro: L. PAGLIANI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7266** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

I comuni di Monterotondo e Mentana, componenti il mandamento di Monterotondo, cessano col 1° gennaio 1891, di far parte del distretto dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Palombara Sabina, e sono aggregati al distretto dell'Agenzia Superiore delle imposte dirette e del catasto di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 novembre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7270** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, N. 6980 (Serie 3ª) sull'indemaniamento dei beni delle Confraternite romane;

Visto il Nostro R. decreto 6 agosto 1890;

Visto l'articolo 5 del decreto stesso, con cui si dispone che i beni suddetti verranno amministrati con le norme prescritte per l'amministrazione dei beni ecclesiastici;

Viste le leggi eversive del 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848, e tenute presenti le disposizioni successivamente prese in esecuzione di tali leggi per la consegna al Fondo del Culto dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni ad esso assegnate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, del Ministro del Tesoro *interim* Finanze, e del Ministro di Grazia e Giustizia dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1. I canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni e rendite mobiliari di cui il Demanio prenderà possesso per effetto dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, N. 6980 verranno da esso assegnati e passati alla Congregazione di Carità di Roma, insieme ai titoli e documenti relativi, che l'agente demaniale ritirerà all'atto della presa di possesso, e che i rappresentanti e amministratori delle Confraternite dovranno consegnargli giusta gli obblighi imposti e con le comminatorie portate dall'articolo 13 della legge 7 luglio 1866, N. 3036.

Articolo 2. Dell'importo di dette rendite mobiliari, che dovranno essere amministrate a cura della Congregazione di carità, verrà tenuto conto in diminuzione delle anticipazioni da farsi dal Tesoro dello Stato, ai termini del citato articolo 11 della legge 20 luglio 1890,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.
GIOLITTI.
ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 21 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato col R. decreto 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3ª)

Decreta:

La Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi contro i giudizi dei Comitati peritali sulla produttività giornaliera delle fabbriche di spirito non munite di misuratore, è composta, per l'esercizio 1890-91, dei signori:

Comm. ing. Pellati Nicolò, ispettore delle Miniere, componente il Consiglio delle Miniere.

Comm. Monzilli Antonio, direttore del Commercio, delegati dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

Comm. avv. Del Vecchio Pietro, ex deputato al Parlamento, delegato dal Consiglio di agricoltura.

Comm. ing. Sandri Roberto, direttore ff. del personale tecnico di finanza.

Cav. ing. Civardi Natale, ispettore del Catasto, delegato dal Ministero delle finanze.

Avrà le funzioni di segretario della detta Commissione il sig. cav. Carli Francesco, segretario nella Direzione generale delle Gabelle.

Il Direttore generale delle Gabelle è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 novembre 1890.

Il Ministro
GIOLITTI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Gratteri Campofelice, in provincia di Palermo, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillossериche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª) sono estese al comune di Gratteri e Campofelice in provincia di Palermo.

Il Prefetto della provincia di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori di Dogana

agli ufficiali forestali, ai capi stazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1890.

Per il Ministro
MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale degli archivi notarili:*

Con R. decreto del 21 novembre 1890:

Pettinelli Francesco, notaro residente in Solmona, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Solmona, coll'annuo stipendio di lire 1000 da corrispondergli dalla cassa dell'archivio, a condizione che nei modi e termini di legge presti cauzione rappresentante una rendita di lire 100.

Il notaro medesimo è in pari tempo autorizzato a continuare l'esercizio del notariato in base al 1° capoverso dell'art. 88 della legge notarile.

Con R. decreto del 23 novembre 1890:

Bruglia Luigi, notaro in Potenza Picena, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Potenza Picena, distretto di Macerata, con l'annuo stipendio di lire 250, da corrispondergli dai comuni interessati ai sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 10.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero delle Poste e dei Telegrafi:*

Con R. decreto del 23 agosto 1890:

Visca Filippo, ufficiale telegrafico con annue lire 2750, è collocato a riposo ed ammesso a far valere i propri titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge, a datare dal 1° settembre 1890.

Con R. decreto del 27 agosto 1890.

Mancini Oreste, telegrafista con annue lire 2500, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, ed ammesso a far valere i proprj titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge a datare dal 1° settembre 1890.

Con ministeriale decreto del 30 agosto 1890:

Giorgione Matteo, Albanese Vincenzo, Argenio Rocco, Panareo Donato, Bigi Giuseppe, Merolli Antonio, Benaglia Albonio, Saccarelli Giuseppe e Vigano Carlo, guardafili allievi, sono nominati guardafili effettivi coll'annuo stipendio di lire 960.

Con ministeriale decreto del 6 settembre 1890:

Cirri Giuseppe, Milano Carlo, Prada Ferdinando, Muccifuora Tommaso, Ballanti Ludovico, Tortorelli Antonio, Fioretti Orlando, Bazzacco Giov. Battista, Bertora Giacomo, Andenino Lorenzo, Bonetti Giuseppe, Arrighi Giuseppe, Freschi Pietro, Canu Giuseppe, Cucurro Antonio, guardafili allievi, sono nominati guardafili effettivi collo stipendio di annue lire 960.

Con R. decreto del 6 settembre 1890:

Milano cav. Carlo, ispettore principale promosso allo stipendio di annue lire 5000.

Rodano cav. Giorgio, ispettore, promosso allo stipendio di annue lire 4000.

Pallavicini cav. Fedele, direttore, promosso allo stipendio di annue lire 4000.

Poli Paolo, Borboni cav. Benedetto e Morro cav. Giuseppe, segretari, promossi allo stipendio di annue lire 4000.

Sacco Alessandro, direttore, Apicella Alfonso, segretario, Tosoni Alessandro, direttore, Colombo Carlo, segretario, Baggio Carlo, segretario, Negro Lorenzo, direttore, sono promossi allo stipendio di annue lire 3500.

Cler Federico e D'Agostino Giuseppe, segretari di Ragioneria, sono promossi il primo allo stipendio di lire 4000 ed il secondo a quello di lire 3500.

Con ministeriale decreto del 9 settembre 1890:

Tentoni Anselmo, Bovi Giusepe, Joele Agamennone, Natoli Antonino, Mastrigli Giorgio, Bogliolo Vincenzo, Lopez Salvatore, Paladino Giacomo, Pergoli Francesco, Manduca Saverio, Boi Giuseppe, Scafetti Oreste, Franchi Emilio, Matarese Francesco, Buongiovanni Vincenzo, Mazza Bartolomeo Luigi e Colica Luigi, giornalieri ed aiutanti, sono nominati telegrafisti con annue lire 1200.

Con ministeriale decreto del 12 settembre 1890:

Avrese Nicolò, telegrafista, accordatogli l'aumento qudriennale sullo stipendio, che è così portato a lire 2500.

Righi Enrico, telegrafista, accordatogli l'aumento sessenale sullo stipendio che è così portato ad annue lire 1950.

Uva Francesco, telegrafista, accordatogli l'aumento sessennale sullo stipendio che è così portato ad annue lire 1450.

Prestia Vincenzo, Tesio Gabriele, Ranzini Carlo, Borgis Antonio, Stano Marco, Montinari Eugenio, Pasti Ernesto, Malerba Carmine, Brunetti Lorenzo e Galetta Carlo, telegrafisti, accordato loro l'aumento quadriennale sullo stipendio portandolo così ad annue lire 1700.

Con ministeriale decreto del 16 settembre 1890:

Napoli Lodovico, telegrafista, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 14 settembre 1890:

Spagnolio Emanuele, ufficiale telegrafico con annue lire 2500 è collocato a riposo ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termine di legge.

Con ministeriale decreto del 18 settembre 1890.

Paolantonio Giovanni, usciere telegrafico con annue lire 1300 è collocato a riposo, ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con ministeriale decreto del 27 settembre 1890:

Laudati Dello Russo Enrico, telegrafista con lire 1200, è richiamato in attività di servizio.

Con R. decreto del 27 settembre 1890:

Masi Onorato, ufiziale con annue lire 2000, è richiamato in attività di servizio.

Con ministeriale decreto del 29 settembre 1890:

Frigieri Francesco, segretario di ragioneria, accordatogli l'aumento sessennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 3850.

Tognini Gaspero, ufficiale di 2ª classe, accordatogli l'aumento sessennale sullo stipendio portandolo così ad annue lire 3000.

Ronco Giovanni, De Lazzari Annibale, e Candela Edoardo, ufficiali di 2ª classe, accordato loro l'aumento sessennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 2750.

Con ministeriale decreto del 30 settembre 1890:

Striccoli Angelo, già aspirante telegrafista, è nominato telegrafista con annue lire 1200.

Con ministeriali decreti del 4 ottobre 1890:

Biagioni Silla, telegrafista con annue lire 1200, è richiamato in attività di servizio.

Viani Giuseppe Cesare, è nominato telegrafista con annue lire 1200.

Con ministeriale decreto del 7 ottobre 1890:

David Vincenzo, telegrafista con lire 2500, è collocato in aspettativa per infermità.

Con ministeriale decreto del 9 ottobre 1890:

Arcuri Antonino, telegrafista con lire 1200, collocato in aspettativa per infermità.

Con R. decreto del 10 ottobre 1890:

Marroncini Francesco, vice segretario con annue lire 2750 è collocato a riposo, ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto

potrà competergli a termini di legge, a datare dal 1° ottobre 1890.

Con ministeriale decreto dell'11 ottobre 1890:

De Pierro Michelangelo, guardafili telegrafico, con annue lire 1080, è è collocato a riposo ed ammesso a far valere i propri titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge a datare dal 1° novembre 1890.

Con ministeriale decreto del 13 ottobre 1890:

Gazaneo Salvatore, guardafili telegrafico con annue lire 1056, è richiamato in attività di servizio.

Con ministeriale decreto del 14 ottobre 1890:

Daffini Giulio, telegrafista con annue lire 1200, è collocato in aspettativa per infermità.

Con R. decreto del 14 ottobre 1890:

Zuccolini Oreste, ufficiale, è promosso al grado di direttore con annue lire 3000, a datare dal 1° ottobre 1890

Con ministeriale decreto del 17 ottobre 1890:

Marcelli Carlo, telegrafista con lire 1200, è richiamato in attività di servizio.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Circolare *ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno sul regolamento sulle caldaie a vapore e sull'applicazione delle tasse di bollo.*

Diverse Prefetture e Sotto-Prefetture del Regno hanno sottoposto a questo Ministero il quesito, se ed in quale misura i certificati e documenti rilasciati per gli effetti delle disposizioni vigenti sulle caldaie a vapore, debbano essere sottoposti a tassa di bollo.

Avendo interpellato in proposito il Ministero delle finanze, mi pregio portare a conoscenza dei Prefetti e Sotto Prefetti quanto segue:

Riguardo ai libretti matricolari ed ai verbali di visite (articolo 25 del regolamento 3 aprile 1890, n. 6793) il Ministero delle finanze, udito il parere della R. Avvocatura generale erariale, è d'avviso che essi debbano andare esenti da bollo, poichè trattasi di materie essenzialmente d'ordine e d'interesse pubblico, cui è applicabile il disposto dell'art. 21, n. 2, della legge 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2ª), sulle tasse di bollo.

Quanto poi ai certificati di capacità alla condotta di caldaie a vapore rilasciati dall'autorità competente, a sensi dell'articolo 39 del regolamento e della circolare esplicativa 25 aprile ultimo, n. 8258, il Ministero suddetto, fondandosi sull'articolo 19, n. 5, della legge citata, ha dichiarato che debbano ritenersi soggetti a tassa di bollo da centesimi cinquanta.

Roma, addì 26 novembre 1890.

Il Sotto-Segretario di Stato
AMADEI.

BOLLETTINO N. 46
SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal 10 al 16 novembre 1890

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 4, con 3 morti, a Cuneo. — Carbonchio essenziale: 3, con 2 morti, a Fossano. — Carbonchio sintomatico: 2, letali, a Sant'Albano (tutti bovini).
Torino — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Torino e Bibiana.
Novara — Id.: 1 bovino morto, a Vercelli.

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Affezione morvofarcinosa: 1 a Sondrio.
Brescia — Tifo petecchiale dei suini: 1, letale a Salò.
Mantova — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Magnacavallo.
Carbonchio sintomatico: 1, letale, a Villapoma.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Affezione morvofarcinosa: 1 a S. Pietro di Legnago (abbattuto).
Vicenza — Carbonchio sintomatico: 1, letale, a Bolzano.
Belluno — Carbonchio: 1 bovino, a Fonzaso.
Treviso — Id.: 1 bovino a Valdobbiadene (abbattuto).
Venezia — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Cona.

REGIONE V. — Emilia.

Reggio — Tifo petecchiale dei suini: 9, con 5 morti, a Casalgrande.
Modena — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Mirandola.
Ferrara — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Portomaggiore.
Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Ferrara.
Bologna — Carbonchio essenziale: 2 suini, morti, a Crevalcore e Castelfranco.
Tifo petecchiale dei suini: 2, letali, a Castelfranco.

REGIONE VII. — Toscana.

Arezzo — Tifo petecchiale dei suini: 6, letali, ad Arezzo e Castiglionfiorentino.
Firenze — Affezione morvofarcinosa: 1, a Firenze (abbattuto).

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Affezione morvofarcinosa: 5, letali, a Roma.
Scabbie degli ovini: 80, a S. Oreste.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Teramo — Carbonchio essenziale: 2 bovini, a Nereto.
Bari — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Gravina.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Reggio — Tifo petecchiale dei suini: 27, con 7 morti, a S. Procopio.

Roma, addì 28 novembre 1890.

Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

NOTIFICAZIONI.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 10 dicembre p. v., alle ore 9 ant. in una sala di questa Direzione generale nel palazzo del Ministero delle Finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla trentesima annuale estrazione a sorte delle obbligazioni al portatore del valore nominale di lire 500 caduna emesse in virtù del decreto del Governo della Toscana 8 marzo 1860, dei RR. decreti 8 luglio detto anno, n. 4181, 10 febbraio 1861, n. 4653 e 19 febbraio 1862, n. 473, all'oggetto di procurare i fondi necessari a far fronte alle spese di costruzione della ferrovia Maremmana, cioè da Livorno al confine ex-pontificio nonchè del braccio di strada dal Fitto di Cecina alle Moje.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 148 sulle 86866 vigenti.

In seguito si pubblicherà l'elenco delle obbligazioni estratte e quello delle obbligazioni comprese nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Roma, il 28 novembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di venerdì 12 dicembre p. v. alle ore 9 antimeridiane in una sala di questa Direzione generale nel palazzo del Ministero delle Finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà all'estrazione a sorte delle obbligazioni al portatore del valore nominale di lire 250 caduna al 5 0[0] emesse per la costruzione della ferrovia da Genova a Voltri cioè alla

35ª estrazione delle obbligazioni di 1ª emissione autorizzata con R. decreto 18 febbraio 1856 ed alla

34ª estrazione di quelle di 2ª emissione autorizzata con R. decreto 19 gennaio 1857.

Il servizio di dette obbligazioni fu assunto dallo Stato in forza della legge 28 agosto 1870 N. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 138 di cui

N. 61 sul totale delle 1440 vigenti di 1ª emissione per la complessiva rendita di lire 762,50 corrispondente al capitale nominale di . . . . L. 15,250

» 77 sul totale delle 1977 vigenti di 2ª emissione per la complessiva rendita di lire 962,50 corrispondente al capitale nominale di . . . . » 19,250

N. 138 obbligazioni pel complessivo capitale nominale di L. 34,500

In seguito si pubblicherà l'elenco delle obbligazioni estratte e quello delle obbligazioni sorteggiate in precedenti estrazioni eseguite da questa Direzione generale, non ancora presentate al rimborso.

Roma, il 28 novembre 1890.

Il direttore capo della 3ª divisione
GHIRONI.

Il direttore generale
NOVELLI.

Si notifica che nel giorno di lunedì 15 dicembre p. v. alle ore 9 ant. in una sala di questa Direzione Generale nel palazzo del Ministero delle Finanze, Via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti operazioni relative alle obbligazioni per la Ferrovia di Cuneo passate a carico dello Stato con R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, cioè:

1. All'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle seguite estrazioni e presentate al rimborso nel corrente semestre;

2. Alla sessantatreesima semestrale estrazione a sorte delle obbligazioni, il di cui capitale sarà rimborsabile dal 1° gennaio 1891.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella d'ammortamento annessa al R decreto succitato sono in numero di 123, di cui

78 sul totale delle 8432 vigenti della 1ª emissione (R. decreto 26 marzo 1855) del capitale nominale di lire 400 caduna al 5 per cento, per la complessiva rendita di lire 1560 corrispondenti al capitale nominale di lire 31200 e

45 sul totale delle 14151 pure vigenti della 2ª emissione (R. decreto 21 agosto 1857) del capitale nominale di lire 500 caduna al 3 per cento per la complessiva rendita di lire 675 corrispondente al capitale nominale di lire 22500.

3. Nella stessa giornata avrà luogo l'abbruciamento delle obbligazioni:

a) del prestito Sardo 27 maggio 1834 (estinto);

b) della Ferrovia di Sampierdarena (id.);

c) del prestito Sardo 26 marzo 1849 (id.);

d) e dell'altro prestito Sardo 9 luglio 1850 (id.)

state rimborsate posteriormente alla rispettiva ultima estrazione.

In seguito verrà pubblicato l'elenco delle obbligazioni della Ferrovia di Cuneo estratte e quello dello stesso debito sorteggiato in precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso, non che il montare delle obbligazioni abbruciate di detta Ferrovia e dei debiti suindicati.

Roma, il 28 novembre 1890.

Il direttore generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di martedì 16 dicembre p. v. alle ore 9 antimeridiane in una sala di questa Direzione Generale, nel palazzo del Ministero delle Finanze, via Goito, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla venticinquesima annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni al portatore della già Compagnia Generale dei Canali di irrigazione italiani (Canale Cavour) del capitale di lire 500 se unitarie e di lire 2500 se quintuple, il cui servizio passò a carico dello Stato in virtù dell'art. 3 della convenzione 24 dicembre 1872 approvata colla legge 16 giugno 1874, n. 2002 (serie 2ª).

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di 1940 sulle 110,000 ancora vigenti, per la complessiva rendita 6 per cento di lire 58,200 corrispondente al capitale nominale di lire 970,000.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle Obbligazioni estratte e quelli delle Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Roma, il 28 novembre 1890.

Il Direttore capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: n. 921583 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 65, al nome di Torrente *Grazia* fu Alberto, nubile, domiciliata in Favignana (Trapani), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Torrente *Ignazia* fu Alberto, nubile . . . (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 novembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 706273 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 150 al nome di Calanzano Luigi *Celestina*, Clorinda, Onorina, Remigia e *Palmira*, di Pietro Vitale fu Michele minori, sotto la patria potestà del padre domiciliato in Torino con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Calanzano Pietro Vitale fu Michele.

N. 713732 per L. 170 a favore dei suddetti e della prole nascitura di Calanzano Pietro Vitale con annotazione di usufrutto come sopra.

N. 710650 per L. 325 a favore di Calanzano Antonio, Clorinda, Luigi, Celestina, Onorina, Remigia e *Palmira* di Pietro, nubile la Clorinda, minori gli ultimi cinque sotto la patria potestà del loro genitore, eredi indivisi con usufrutto a *Pietro* Calanzano fu Michele.

N. 756975 per L. 60 a favore di Calanzano Antonio Luigi, Celestino, Clorinda, Onorina, e *Palmira* di Pietro Vitale minori sotto la patria potestà del detto loro padre domiciliato in Occhieppo Superiore, Novara, con usufrutto a favore di Calanzano Pietro Vitale fu Michele, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Calanzano Luigi, *Celestino*, Clorinda, Onorina, Remigia e *Palmina* di Pietro Vitale minori ecc. con usufrutto a Calanzano Pietro Vitale fu Michele, le prime due, e le altre due a Calanzano Antonio, Clorinda, Luigi, Celestino, Onorina, Re-

migia e *Palmina* di Pietro Vitale minori, ecc. con usufrutto a Calanzano *Pietrò Vitale* fu Michele ecc. veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 ottobre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Torino, sotto i numeri 624 ordinale, 8013 di protocollo e 89013 di posizione, in data 9 agosto 1890 al signor Castagneri Michele fu Bonaventura pel deposito da lui fatto del certificato del consolidato 5 °|₀ n. 106961/502261 della rendita di lire 25, intestata alla Cappella di San Pietro a Versino di Viù, per farvi unire il nuovo foglio di compartimenti semestrali

Ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, qualora non risultino opposizioni, si provvederà alla consegna del predetto certificato, già munito del foglio compartimenti semestrali, al nominato signor Castagneri Michele fu Bonaventura, senza chiedere l'esibizione della ricevuta smarrita, che resterà di niun valore.

Roma, 17 novembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Cosenza sotto i numeri 68 d'ordine, 1106 di protocollo e 4979 di posizione in data 2 luglio 1888, al signor Tassone Benedetto di Gesualdo, di Pietrapaola, pel deposito da lui fatto dei due certificati del consolidato 5 per cento, n. 252951 e 485482 della rendita di lire 5 ciascuno, intestati al Luogo pio del SS. Sacramento di Pietrapaola, per farvi unire il nuovo foglio di compartimenti semestrali.

Ai termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, qualora non risultino opposizioni, si provvederà alla consegna dei summenzionati due certificati, già muniti del foglio compartimenti semestrali, al sopradetto signor Tassone Benedetto di Gesualdo, senza chiedere l'esibizione della ricevuta smarrita, la quale resterà di niun valore.

Roma, 17 novembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

Concorso alla cattedra di fisica nell'Istituto tecnico di Torino.

È indetto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, il concorso per titoli alla cattedra di fisica vacante nel R. Istituto tecnico di Torino, al quale uffizio è annesso il grado di professore titolare di prima classe con lo stipendio di lire 2640 annue.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'articolo 206 (1) della legge 13 novembre 1859 n. 3725, e di appartenere ad uno degli istituti governativi d'istruzione civile e militare in qualità d'insegnanti di ruolo.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Qualora il vincitore del concorso già occupasse negli istituti governativi d'istruzione civile e militare che hanno sede in Torino una cattedra d'insegnamento, il Ministero si riserva la facoltà di decidere se sia possibile concedergli il cumulo dei due impieghi. In caso affermativo il Ministero stesso avrà ancora facoltà di nominare il vincitore del concorso con grado di reggente e con stipendio corrispondente ad una delle tre classi dei reggenti ammessi dalla legge.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle domande d'iscrizione al concorso, scade col 31 dicembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza il loro domicilio, affinchè possano esser fatte loro le comunicazioni occorrenti.

Le dimande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione il 14 novembre 1890.

Il Direttore capo della Divisione dell'insegnamento tecnico.
3 SCARENZIO.

(1) Art. 206. Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Avviso di concorso.

Con ministeriale decreto del 22 novembre 1890, furono indetti gli esami di idoneità per l'ammissione agli impieghi di Ufficiali alle scritture di ultima classe, coll'annuo stipendio di lire 1500, nelle Manifatture dei tabacchi, nei Magazzini di deposito dei tabacchi greggi, e nei Magazzini di deposito dei sali e tabacchi, giusta le disposizioni dei R. decreti 25 febbraio 1886, n. 3719 e 10 agosto 1890, n. 7191 (serie 3ª), del decreto ministeriale 10 marzo 1886, dei regolamenti 14 luglio 1887, per i Magazzini di deposito dei sali e tabacchi, e 4 agosto 1887, per le Manifatture suddette; e secondo il programma qui di seguito riportato.

Le prove scritte degli esami avranno luogo nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1891 presso le Manifatture dei tabacchi nelle ore che saranno indicate, con comunicazione di ufficio, ai candidati, e le prove orali presso il Ministero delle finanze per coloro che vi saranno stati ammessi.

Agli indetti esami possono concorrere:

A) Gli Ufficiali alle scritture ed i Verificatori delle coltivazioni dei tabacchi;

B) I Capi reparti e i Capi operai delle Manifatture dei tabacchi e dei Magazzini di deposito dei tabacchi greggi, ed i Pesatori e Capi operai delle Saline, purchè non abbiano superato l'età d'anni quaranta;

C) Coloro che, estranei all'Amministrazione dello Stato, provino:

1° di essere cittadini italiani;

2° di avere non meno di 18 nè più di 30 anni di età;
3° di essere di sana costituzione fisica e di buona condotta;
4° di avere conseguita la licenza liceale o tecnica.

Le domande di questi ultimi dovranno all'uopo essere corredate dei seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;
b) Atto di nascita;
c) Certificato medico legalizzato che accerti della sana costituzione fisica;
d) Certificato di buona condotta, di data non anteriore ad un mese;
e) Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria e di data non anteriore ad un mese;
f) Attestato di licenza di un Liceo o di un Istituto tecnico governativo o pareggiato. Quando si tratti di Istituto o Liceo pareggiato, ciò dovrà risultare da dichiarazione, che dovrà allegarsi, della Prefettura della provincia o del Provveditore agli studi.

Non saranno ammessi titoli equipollenti di alcuna specie e di alcuna scuola.

Se l'aspirante intendesse di presentare, in luogo degli anzidetti attestati di licenza, documenti e diplomi di studi superiori, i primi dovranno essere vere e proprie attestazioni di corso compiuto o di parte di esso, rilasciate dalle autorità scolastiche competenti, non bastando all'uopo i semplici certificati o libretti d'inscrizione ai corsi universitari o ad altri Istituti ufficialmente riconosciuti superiori ai Licei ed Istituti tecnici; e quanto ai secondi, cioè ai diplomi, questi dovranno essere o in originale o in copia legalizzata.

Se l'aspirante ha prestato servizio civile o militare lo farà risultare da documenti.

Tutte le domande dovranno essere scritte su carta bollata da una lira, interamente di mano degli aspiranti e da essi chiaramente firmate. Ciò sarà attestato sul foglio stesso dell'istanza da un capo d'ufficio dell'Amministrazione finanziaria o dal pretore del mandamento ove gli aspiranti hanno domicilio.

Nella domanda il postulante dovrà indicare il proprio domicilio per tutte le comunicazioni occorrenti, e dichiarare esplicitamente di essere disposto a raggiungere quella qualunque residenza che gli venisse assegnata.

Le domande dovranno essere presentate non oltre il 31 dicembre 1890, col mezzo dell'ufficio dal quale dipendono, se trattisi degli aspiranti indicati alle lettere *A* e *B*, e col mezzo delle Intendenze di finanza o delle Direzioni delle Manifatture dei tabacchi più vicine al luogo di domicilio, se trattisi degli estranei all'Amministrazione dello Stato.

La sede dell'esame scritto verrà per tutti assegnata dal Ministero che terrà conto, possibilmente, del luogo ove ciascun candidato ha il domicilio.

Roma, addì 25 novembre 1890.

Il Direttore Generale
CASTORINA.

PROGRAMMA

per l'esame di ammissione agli impieghi di 2ª categoria nelle Manifatture dei tabacchi, nei Magazzini di deposito dei tabacchi greggi, e nei Magazzini di deposito dei sali e tabacchi.

Coltura generale.

a) Epoche principali della storia d'Italia;
b) Geografia elementare.

Diritto positivo e Amministrazione.

a) Statuto fondamentale del Regno;
b) Legge sulla Corte dei Conti;
c) Legge e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
d) Leggi e Regolamenti sulle privative.

Nozioni speciali.

a) Aritmetica;
b) Esercizio pratico di scrittura doppia, applicata all'industria. 2

R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra

L'operaio del R. Conservatorio suddetto

Rende noto:

Essere vacante un posto semigratuito nel Convitto di questo R. Educandato.

Le domande delle richiedenti il posto predetto debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1. Fede di nascita, dalla quale risulti una età non inferiore agli *otto* anni e non superiore ai *dodici* anni.
2. Attestato medico di sana costituzione e di subita vaccinazione.
3. Costituzione di persona capace di obbligarsi e che assuma l'obbligo di far fronte a tutte le spese occorrenti all'alunna durante tutto il tempo nel quale resterà nel Conservatorio.
4. Attestazione convalidata dal Sindaco del luogo di residenza, nella quale risulti che la persona, che si obbliga di sopportare le spese necessarie all'alunna, ha mezzi economici tali da poter sostenere l'impegno che assume.
5. Attestati o titoli che possono avere i genitori nella collazione.

L'alunna che otterrà il posto semigratuito dovrà pagare all'amministrazione la retta annua di lire 200, dovrà provvedere alle spese del vestiario, della cura medica, dei medicinali e degli oggetti scolastici, e dovrà pure pagare una tassa d'ingresso in lire 10.

L'alunna che otterrà il posto semigratuito lo conserverà per tutto il corso degli studi, quando serbi condotta lodevole e faccia buoni progressi.

Le istanze in carta da bollo coi documenti richiesti, dovranno essere presentate alla Direzione del Conservatorio entro il 20 dicembre 1890, e non saranno prese in considerazione quelle mancanti dei documenti sopra richiesti.

Restano ferme ed obbligatorie tutte le disposizioni che regolano lo andamento educativo, istruttivo ed amministrativo di questo Istituto.

Volterra, lì 2 novembre 1890.

L'operaio
Cav. Avv. E. RUGGERI.

R. Conservatorio di Musica di Napoli

Avviso di concorso
al posto di professore di clarinetto e congeneri per i corsi tecnici principali

E' aperto un concorso per titoli, o per titoli e prove, al posto di professore di clarinetto e congeneri per i corsi tecnici principali nel R. Conservatorio di musica di Napoli, con l'annuo stipendio di lire 1600 (milleseicento).

A norma dello statuto del R. Conservatorio, la Commissione incaricata dell'esame di tale concorso sarà eletta dal ministro della pubblica istruzione.

Essa avrà il diritto di chiedere ai candidati, se lo creda necessario, le prove seguenti:

1. Eseguire a prima vista un pezzo o studio scelto dalla Commissione.
2. Suonare un pezzo a scelta del candidato, nel quale si faccia rilevare il genere cantabile e quello brillante di difficoltà.
3. Dar saggio del sistema d'insegnamento e della capacità didattica, con una lezione teorico-pratica.
4. Armonizzare, in iscritto, un breve basso dato all'improvviso.
5. Rispondere oralmente o in iscritto, a quesiti relativi all'arte del clarinista, ed alla storia dell'istrumento.

Per gli esperimenti 4. e 5. la Commissione assegnerà quel tempo che stimerà conveniente per espletare la prova.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da centesimi 50, e corredate dalle fedi di nascita, di buona condotta, di penalità, di sana costituzione fisica, debitamente legalizzate, nonchè di

tutti quei documenti che possono fare emergere le qualità artistiche del candidato, dovranno essere presentate al Governatore del R. Conservatorio di Musica di Napoli non più tardi delle ore 3 pom del giorno 23 dicembre p. v.

Non saranno ammessi al concorso candidati che abbiano già compiuti 40 anni di età il giorno in cui scadrà il termine di presentazione delle domande.

Napoli, 23 novembre 1890.

Visto:
Il Governatore
F. PIGNATELLI principe di Strongoli

Il Direttore
P. PLATANIA.

Il Primo Presidente della Corte d'Appello IN MILANO

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del regolamento per la esecuzione della legge 29 giugno 1882, n. 835;

Visto il R. decreto 5 giugno 1890 e la annessa tabella;

Sentito il signor procuratore generale del Re;

DICHIARA:

aperto il concorso ai seguenti posti di alunno gratuito di cancelleria.

N. 2 presso la cancelleria di questa Corte d'appello.
» 2 id. del Tribunale di Milano.
» 1 id. id. di Como.
» 2 id. id. di Lodi.
» 1 id. id. di Pavia.
» 1 id. id. di Sondrio.
» 1 id. della pretura 1° mandamento di Como.
» 1 id. id. id. di Pavia.
» 1 id. della pretura di Sondrio.

Chi aspira alla nomina di alunno dovrà presentare alla Presidenza del Tribunale civile e penale, *nella cui giurisdizione è la sua residenza*, non più tardi del giorno 17 dicembre p. f. un ricorso in carta da bollo da cent. 50 per essere ammesso all'esame scritto il quale avrà luogo avanti un Comitato presso *tutti* i Tribunali civili e penali del distretto di questa Corte nei giorni 16 e 17 gennaio 1891 e cioè: nel giorno 16 sulla composizione italiana e sull'aritmetica, e nel giorno 17 sulle nozioni *elementari* di procedura civile e penale, sull'ordinamento giudiziario e sui regolamenti relativi per quanto concerne il servizio di cancelleria.

Tale ricorso sarà corredato di documenti provanti:

1° Avere compiuto l'età d'anni 18 e non superato i 30.

2° Essere cittadino del Regno.

3° Essere di sana costituzione fisica

4° Non essere stato condannato per delitti o contravvenzioni per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, approvazione indebita, abuso di fiducia e frode d'ogni specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosità, vagabondaggio e mendicità, nonchè pei reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui allo art. 847 Codice procedura penale.

5° Non essere in istato di accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura.

6° Non essere in istato di interdizione od inabilitazione per infermità di mente o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione.

7° Aver conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Milano, dalla R. Corte d'appello, li 16 novembre 1890.

Il Primo Presidente
CAPONE.

Il Cancelliere
ANGHINELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 30 novembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì	. . . . .	761, 0
Umidità relativa a mezzodì	. . . .	67
Vento a mezzodì	. . . . .	Sul calmo.
Cielo	. . . .	3|4 coperto.
Termometro centigrado	Massimo	16°, 4,
	Minimo	10°, 9,
Pioggia in 24 ore: mm. 1,4.		

Li 30 novembre 1890.

Depressione sulla Sardegna 758; area anticiclonica sulla Francia 772; pressione elevatissima Russia centrale. Mosca 783.

Italia 24 ore: barometro salito Nord di oltre quindici millimetri; Valle Padana 770, Cagliari 758. Pioggie generali, neve monti.

Stamane quasi dovunque coperto; venti secondo quadrante Calabria, Salentina e Sicilia, deboli a freschi settentrionali altrove.

Probabilità: venti settentrionali Italia superiore ancora intorno levante estremo Sudest, pioggie versante sud occidentale; nuvoloso altrove.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 30 — I deputati irlandesi in America telegrafarono a Mac Carthy, vice presidente del partito irlandese: « Leggemmo il manifesto di Parnell con profondo dolore.

E' impossibile che Parnell resti capo del partito.

Telegraferemo domani le nostre opinioni in esteso per informarne il partito e il popolo irlandese. »

LONDRA, 30 — Si assicura che Jonh Morley pubblicherà, domani, il racconto del colloquio che ebbe con Gladstone e Parnell.

Si constata che il movimento ostile a Parnell si è grandemente accentuato da ieri.

Una trentina di preti, riunitisi ieri a Cork, approvarono una risoluzione colla quale dichiarano che considererebbero il mantenimento di Parnell alla testa del partito irlandese come disastroso per gli interessi dell'Irlanda. D'altronde 19 deputati irlandesi sopra 44 votarono la decadenza di Parnell da capo del partito.

BERLINO, 30 — Si assicura che alla metà di dicembre prossimo avranno luogo dei negoziati per accordi internazionali circa un ulteriore sviluppo della legislazione per la protezione degli operai.

Il conte di Caprivi darà un pranzo, al quale saranno invitati l'ambasciatore d'Italia e tutti gli altri ambasciatori.

CHICAGO, 30 — Dillon ed O' Brien sono arrivati ieri e furono ricevuti con molto entusiasmo.

Nella sera stessa ebbero luogo due grandi *meetings*, di cui uno di 10,000 persone.

Le assemblee acclamarono vivamente il nome di Parnell ed approvarono una risoluzione colla quale riconoscono gli immensi servigi da lui resi.

Dillon ed O' Brien conoscono la lettera di Gladstone, ma si rifiutano di esprimere la loro opinione in proposito.

COSTANTINOPOLI, 30 — La Porta ha intenzione di dirigere una circolare ai rappresentanti delle potenze estere, per informarli che essa è risoluta di domandare l'espulsione di qualunque suddito straniero che partecipasse a dimostrazioni ostili al Governo, causa la partecipazione constatata di stranieri nelle ultime manifestazioni contro la Porta.

Questa risoluzione fu provocata dal fatto che all'ultima dimostrazione a Smirne, sulla questione del Patriarcato greco, avrebbero partecipato un terzo dei sudditi greci colà stabiliti.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.